



# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.  
- PROVINCIA DI CHIETI -

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 - FAX 0872.40443

P.IVA: 000912

## COMUNE DI LANCIANO

### Partenza

Prot. N. **0025297** del **02-05-2019**



Al Dirigente del Settore  
"Programmazione Finanziaria ed Economica"  
Dott. Paolo D'Antonio

E, p.c.

Al Sig. Sindaco  
Dott. Mario Pupillo

All'Assessore al Bilancio  
Prof. Carlo Orecchioni

Loro Sedi

**OGGETTO:** proposta di emendamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2019, pluriennale 2019/2021. Trasmissione parere.

In esito alla nota inviata con e-mail il giorno 30/04/2019, afferente l'oggetto, si rimette in allegato, ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 6, del vigente Regolamento di contabilità, il parere tecnico - amministrativo di competenza.

Cordialità.

Il Dirigente "Affari Generali"  
D.ssa Maria C. Palumbo





# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.  
- PROVINCIA DI CHIETI -

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 - FAX 0872.40443

P.IVA: 00091240697

## PARERE TECNICO - AMMINISTRATIVO ALLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL BILANCIO 2019, PLURIENNALE 2019-2021 E DUP 2019-2021 - ELENCO ANNUALE DELLE OO.PP..

La sottoscritta, Dirigente del Settore "Affari Generali",

Premesso che:

-la Giunta comunale, con delibera del 22 marzo 2019, n. 98, approvava lo schema di bilancio di previsione 2019 - 2021 e i relativi allegati documenti di programmazione finanziaria per il triennio di riferimento;

-i Consiglieri comunali, dei gruppi di minoranza, con nota del 30.04.2019, prot. n. 24789, hanno inoltrato proposta di emendamento al Bilancio di previsione per l'esercizio 2019, pluriennale 2019 -2021, volta ad attingere risorse economiche dalle indennità di carica dei componenti della Massima Assise Civica ( Sindaco, Assessori e Consiglieri), proponendo, nel contempo, un vincolo di bilancio alle somme da assegnare, expressis verbis: "L'intervento relativo alle spese correnti (Titolo I) della Missione 01 " Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 01.01 01 "Organi Istituzionali", prevede uno stanziamento di competenza di Euro 208.500,00 di cui già impegnate Euro 16.946,66 con una previsione di cassa di Euro 246.553,32 pari allo stanziamento di competenza più residui presunti al termine dell'esercizio 2018 di Euro 38.053,32. L'emendamento proposto consiste nel ridurre il citato stanziamento sia per quanto riguarda la competenza che la cassa, per l'esercizio 2019, di Euro 45.000,00, con paritetico incremento di Euro 45.000,00, per l'esercizio finanziario 2019, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 33020/0 delle spese correnti (Titolo I) - "Interventi sociali per contrastare la crisi economica" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglie" - programma 12.05 05 "Interventi per le famiglie"; in sintesi, tale operazione, per l'esercizio del corrente anno, ridurrebbe la spesa per gli "Organi Istituzionali" di un importo di € 45.000,00.

Ravvisato che:

-l'art. 12, comma 3, del vigente Regolamento di contabilità, del comune di Lanciano, stabilisce che i Consiglieri comunali e la Giunta hanno facoltà di presentare all'Ufficio di presidenza del Consiglio comunale, in forma scritta emendamenti agli schemi di bilancio entro 10 giorni da quello della notifica dell'avvenuto deposito, di cui al comma 5 del prec. art. 11;

-il comma 4 prevede che gli emendamenti devono indicare i relativi mezzi di copertura finanziaria in modo da non alterare gli equilibri di bilancio;

-i successivi artt. 5 e 6 dispongono che le proposte di emendamento, al fine di essere poste in discussione ed in approvazione devono riportare i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il parere dell'Organo di revisione; mentre, il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal Responsabile del servizio interessato;





# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.  
- PROVINCIA DI CHIETI -

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 - FAX 0872.40443

P.IVA: 00091240697

Rilevato che:

-al fine di dare attuazione alla detta disposizione regolamentare, il Dirigente del settore "Programmazione finanziaria ed Economica", trasmetteva a questo ufficio di dirigenza, la richiamata missiva di emendamento, in data 30 aprile 2019, tramite e-mail.

Esprime il parere richiesto, come di seguito viene esplicitato.

-In primo luogo, si ritiene dover rammentare che - l'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000 definisce la disciplina dello "status" degli Amministratori Locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

- il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco nonché ai componenti degli organi esecutivi (dimezzata per i lavoratori dipendenti che non chiedano l'aspettativa);

- il comma 8, del citato art. 82 del T.U.E.L. rimette la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, in specie: al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante: *"Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265"*, il quale ha stabilito i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci e per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, nel caso del comune di Lanciano risulta definita nei seguenti importi:

Tab." A" Indennità di funzione mensile dei sindaci:

comuni da 30.001 a 50.000 abitanti L. 6.700, oggi € 3.460,62

gettoni di presenza per i consiglieri comunali:

comuni da 30.001 a 50.000 abitanti L.70.000, oggi € 36,15

-l'art. 4, comma 4, del citato D. M., dispone che al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco; il successivo comma 8, stabilisce che agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un'indennità di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco;

-l'art. 1, comma 54 della L. F. - 2006 - n. 266/2005, ha stabilito che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le indennità e i gettoni sono rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;

-in merito, la Corte dei conti Sez. Autonomie, con parere del 21 gennaio 2010, n. 6, ha risolto definitivamente la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente l'attuale vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, e analogamente con deliberazione 1/2012 ha evidenziato che il taglio del 10% non avesse un'operatività limitata nel tempo, ma si trattasse di norma «strutturale», ancora operante;

Altresì,

-il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell'articolo





# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.  
- PROVINCIA DI CHIETI -

C.A.P. 66034

TEL. 0872.7071 - FAX 0872.40443

P.IVA: 00091240697

82 del d.lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000;

-la Corte dei Conti - Sezioni Riunite - ha ritenuto di dover rammentare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame, è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D. L. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari; ad oggi il decreto non risulta emanato ed è ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi stabilito dal citato D. M. 119/2000;

-la Corte dei Conti Sez Autonomie, con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG, in relazione all'indennità degli amministratori ha evidenziato che "direttamente connessa allo status di amministratore locale è l'acquisizione di diritti di carattere economico che rinvergono fondamento nei principi sanciti dall'art. 51 della Costituzione nonché nell'art. 7 della Carta Europea dell'autonomia locale recepita nel nostro ordinamento con Legge di ratifica 30 dicembre 1989 n. 439".

In secondo luogo, si evidenzia, rispettivamente che:

- la Giunta comunale con delibera del 09.05.2018, n. 121, per le motivazioni contemplate nella medesima, ha operato una riduzione volontaria sull'indennità di funzione spettante ai componenti, pari al 25% rispetto al valore edile previsto dal D. M. 119/2000, sino a nuova determinazione, oltre l'obbligo normativo della decurtazione del 10% ex art. , comma 54, lett. a) della L. F. 2006; ne consegue che l'attuale indennità del Sindaco e degli amministratori del Comune di Lanciano risulta al di sotto dei limiti stabiliti dal detto Decreto.

-Il Consiglio comunale, con delibera del 17.07.2017, n. 39, per le motivazioni contemplate nella medesima, tra l'altro, approvava la misura dei gettoni di presenza in € 33,19, per ciascuna seduta consiliare e/o Commissione e, nel contempo, prendeva atto della volontà espressa dal Presidente di ridurre del 25% l'indennità di funzione, prevista dal richiamato art. 5 del D. M. n. 119/2000.

Infine, si rileva che il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi Organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000. Diversamente, allo stato, non si rinviene alcuna disposizione espressa che preveda o vieti la possibilità di ridurre volontariamente le indennità di carica da parte degli amministratori locali. Pertanto, la decisione di ridurre autonomamente l'indennità in parola, non configurandosi quale fissazione di una diversa misura rispetto a quella stabilita dalla norma e trattandosi di diritto soggettivo disponibile, questa volontà non può essere condizionata se non da una esplicita disposizione che la limiti nel suo ammontare.

Alla luce di quanto sopra, allo stato, si esprime parere tecnico amministrativo negativo poiché nel caso di specie, trattandosi di diritto soggettivo disponibile, derivante dalla carica ricoperta, la riduzione deve essere predeterminata con provvedimento amministrativo da parte degli Organi dell'Ente, ciascuno per quanto di competenza, che ne stabiliscono la misura a carico delle diverse funzioni (Sindaco, vice - Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza).

Il Dirigente agli Affari Generali  
D.ssa Maria C. PALUMBO